

Statuto del  
”GRUPPO DI INGEGNERIA CHIMICA DELL’UNIVERSITA’”  
(GR.I.C.U.)

(Statuto con variazioni ratificate dall’Assemblea GRICU del 31/05/2017)

*ART. 1 - Denominazione e finalità*

Il Gruppo di Ingegneria Chimica dell'Università (GR.I.C.U.) ha lo scopo di promuovere e coordinare gli studi nel campo dell'Ingegneria Chimica e di Processo relativamente ai suoi aspetti teorici, sperimentali, applicativi e didattici nella prospettiva di sviluppo sociale ed economico del Paese. La sede del Gruppo è quella del Presidente in carica.

*ART. 2 - Partecipazione al Gruppo*

- 2.1 La partecipazione al Gruppo, come membro effettivo o membro associato, con le prerogative precisate al successivo art. 4, è aperta, a titolo personale, a tutti coloro che all’interno delle Università svolgono attività di ricerca e didattica nelle aree di interesse dell’ingegneria chimica e di processo. Possono essere membri effettivi quanti occupano una posizione strutturata all’interno dell’organizzazione universitaria, membri associati quanti si trovano in diversa condizione.
- 2.2 Chi desidera aderire al Gruppo deve farne domanda al Presidente, documentando il proprio status e l'attività svolta; l'Assemblea, di cui al successivo art. 4, delibera, in seduta ordinaria, sulla accettazione delle domande di adesione.
- 2.3 I membri effettivi sono tenuti a comunicare al Presidente eventuali cambiamenti del proprio status, mentre i membri associati sono tenuti a confermare ogni tre anni il permanere della loro attività in ambito universitario.

### ART. 3 - *Organi del Gruppo*

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Consiglio dei Referenti

### ART. 4 - *l'Assemblea*

- . 4.1 L'Assemblea, alla quale non è ammessa partecipazione a mezzo delega, è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo e si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta venga richiesto da almeno un decimo degli aderenti al Gruppo, su convocazione del Presidente con almeno tre settimane di preavviso, salvo casi di urgenza documentata.

Una volta convocata regolarmente, essa è valida qualunque sia il numero dei membri presenti: la discussione è aperta a tutti i membri, sia effettivi che associati, mentre il diritto di voto è riservato ai soli membri effettivi.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei membri effettivi presenti salvo i casi per i quali è prevista la maggioranza assoluta.

- . 4.2 Essa ha le seguenti attribuzioni:
  - . a) Promuove iniziative utili per l'attuazione degli scopi del Gruppo;
  - . b) Elege separatamente in seduta ordinaria, secondo le modalità indicate al successivo art. 9.2, il Presidente e i due Consiglieri;
  - . c) Delibera a maggioranza dei membri effettivi presenti e con voto segreto sulla accettazione dei nuovi aderenti;
  - . d) Fissa le quote annuali di partecipazione al Gruppo;
  - . e) Sospende dal diritto di voto l'aderente moroso. .

## ART. 5 - *il Presidente*

Il Presidente presiede l'Assemblea e cura l'attuazione delle sue deliberazioni, coordina le attività del Gruppo e lo rappresenta nei rapporti con realtà, enti, gruppi, società scientifiche e professionali per portare contributi e prospettare esigenze del Gruppo nell'ambito delle finalità previste all'Art.1. Il Presidente può nominare fra i Soci GRICU un Segretario Tesoriere.

## ART. 6 - *il Comitato Esecutivo*

- . 6.1 Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e da due Consiglieri, anch'essi eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Presidente. Il Presidente indica di volta in volta quale tra i due Consiglieri farà le sue veci se, per qualsiasi ragione, egli non possa svolgere i compiti a lui assegnati.  
I Consiglieri coadiuvano il Presidente nella rappresentanza del Gruppo in qualsiasi contesto e nella promozione e attuazione di tutte le azioni necessarie a perseguire lo scopo dell'associazione.
- . 6.2 Per ciascuna sede universitaria in cui sono presenti membri del GR.I.C.U, il Comitato Esecutivo designa un delegato di sede, che, relativamente a quella sede, lo coadiuvi dal punto di vista organizzativo a perseguire gli scopi del Gruppo.

## ART. 7 - *il Consiglio dei Referenti*

Il Consiglio dei Referenti è costituito da un rappresentante per ognuno dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) afferenti ai Gruppi Concorsuali caratterizzanti l'Ingegneria Chimica.

Il Consiglio dei Referenti coadiuva il Comitato esecutivo nella definizione delle posizioni strategiche comuni del GR.I.C.U.

Il Consiglio dei Referenti viene rieletto alla scadenza naturale con votazione telematica indetta dal Presidente. Ciascun membro del Consiglio dei Referenti è eletto dai membri effettivi afferenti al suo Settore Scientifico Disciplinare. Qualora un membro non porti a termine il proprio mandato viene indetta l'elezione per quel Settore Scientifico Disciplinare per la rimanente parte di mandato.

I Consiglieri rimangono in carica cinque anni e non possono essere rieletti nel mandato consecutivo nel caso in cui abbiano svolto un mandato pieno.

## ART. 8 - *durata delle cariche elettive*

Il Presidente e i due Consiglieri durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta alla stessa carica.

Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri sono indette, normalmente, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dei Consiglieri.

## ART. 9 - *elezione del Presidente, dei Consiglieri e della Commissione di Accettazione*

- . 9.1 Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri sono indette normalmente, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dei Consiglieri.
- . 9.2 La votazione avviene a scrutinio segreto; per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei membri effettivi presenti; nelle votazioni per i Consiglieri i votanti hanno a disposizione 1 voto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato, tra quelli con parità di voti, anagraficamente più anziano..
- . 9.3 Il Presidente eletto dal momento della sua elezione partecipa alle attività del Comitato Esecutivo come osservatore, al fine di consentire la continuità gestionale del Gruppo.
- . 9.4 Almeno quattro mesi prima di ogni elezione, il Presidente attiva un Comitato di Nomina che avrà il compito di raccogliere e sollecitare candidature per le cariche elettive da ricoprirsì alle successive elezioni. Il Comitato è formato dagli ultimi tre Presidenti del Gruppo, dei quali quello anagraficamente più anziano svolgerà la funzione di coordinatore del Comitato.
- . 9.5 Il Comitato dovrà, attraverso il suo coordinatore, riportare al Segretario candidature per ciascuna delle cariche elettive richiamate all'Art. 9.1. La lista delle candidature così individuate, eventualmente corredata dai programmi che i candidati intendono realizzare, sarà inviata ai membri del GR.I.C.U. almeno un mese prima della data prevista per le elezioni. Ulteriori candidature da parte di membri del Gruppo saranno comunque possibili e potranno essere presentate entro l'inizio delle votazioni.

*ART. 10 - modifiche di Statuto e scioglimento del Gruppo*

Le modifiche di Statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo vanno inserite all'Ordine del giorno. L'Assemblea delibera su di esse a maggioranza assoluta dei membri effettivi; in mancanza della presenza all'Assemblea della maggioranza richiesta, la stessa Assemblea può indire una votazione telematica sugli argomenti oggetto del presente art. 10.

*ART. 11 – norma transitoria*

Alla data di approvazione del presente statuto i membri del gruppo conservano il loro stato.